

**All'Ufficio Tributi del
COMUNE DI MALEGNO – Sede**

Oggetto: IMU: RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEBITO

Il/la _____ sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____ e residente _____
in Via _____
(per le ditte) in qualità di rappresentante legale della ditta _____
con sede in _____ Via _____

avendo ricevuto i seguenti provvedimenti sanzionatori relativi all'IMU:

n. _____ del _____ importo _____
n. _____ del _____ importo _____
n. _____ del _____ importo _____

con riferimento all'oggetto, comunica di non essere attualmente in grado di pagare il debito nei termini delle rate proposte dagli avvisi stessi, per le seguenti ragioni:

Pertanto, **CHIEDE**

La ratizzazione in _____ rate mensili di pari importo.
(importo minimo rata € 100,00 – importo minimo rateizzabile € 100,01)

Eventuali note:

A tale fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mancante, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 D.P.R 455/2000, dichiara

- Che il proprio nucleo familiare è così composto e che i redditi per l'anno _____ erano i seguenti:

Soggetto	Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita	Reddito*
1				
2				
3				

4				
5				
6				

*in sostituzione del reddito è possibile presentare dichiarazione ISEE in corso di validità

- Che i componenti del proprio nucleo familiare sono proprietari delle seguenti unità immobiliari:

Soggetto	Comune	Foglio	Particella	Sub.	% di proprietà	Rendita catastale	Abitazione principale

- Di essere a conoscenza che il mancato pagamento di due rate nell'arco di sei mesi comporta la decadenza del beneficio e autorizza il Comune a dare inizio immediatamente alla procedura di riscossione coattiva;
- Nel caso di rateizzazioni di debiti superiori a € 20.000,00: di aver sottoscritto polizza fidejussoria n. _____ del _____ con _____ che si allega alla presente

Informativa privacy

Titolare del trattamento: Comune di Malegno Viale Donatori di Sangue 1 – tel 0364340500

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@comune.malegno.bs.it

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Durata della conservazione: I dati raccolti sono conservati per 10 anni dopo la chiusura del fascicolo del contribuente in assenza di contenzioso.

Destinatari dei dati I dati sono comunicati al soggetto eventualmente individuato per la riscossione del tributo e al gestore del servizio rifiuti. Possono inoltre essere trasmessi a privati in seguito a richieste di accesso agli atti (l. 241/1990) o accesso civico e accesso civico generalizzato (d. lgs. 33/2013). I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.

Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo rpd@comune.malegno.bs.it
L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Malegno il _____

In fede

ALLEGARE CARTA D'IDENTITA'

AI SENSI DELL'ART. 38, DEL D.P.R. 445/2000, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO, OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

FIRMA APPOSTA IN PRESENZA DI FUNZIONARIO ADDETTO IL _____ IL FUNZIONARIO _____

Estratto regolamento

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili ;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili ;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazioni, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare oppure dalla dichiarazione ISEE aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
10. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda € 20.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;
 - c) l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
 - d) che per ogni controversia con il Comune o gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate il foro competente sia quello di Brescia.